

REARISORSE
AMBIENTALIGRUPPO
RETIAMBIENTE 

Spett.le

VALFREDDANA RECUPERI SRL
VIA SALANETTI, 17
55012 - CAPANNORI (LU)**OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E INVIO A TRATTAMENTO A RECUPERO, OLTRE AL SOLO SERVIZIO DI TRATTAMENTO A RECUPERO DI RIFIUTI INGOMBRANTI ERR 20 03 07 – CIG: 9003999F04**

A seguito di Determina PROT.N.4683/21/U del 14/09/2021, viste le necessità urgenti di Rea Spa, vista la disponibilità dimostrata da codesta Spett.le Valfreddana Recuperi Srl e visti l'affidamento e precedente contratto PROT.N.615/21/U del 12/02/2021, l'Atto sostitutivo del contratto PROT.N.1530/21/U del 26/03/2021, l'Atto sostitutivo del contratto PROT.N.2085/21/U del 21/04/2021, l'Atto sostitutivo del contratto PROT.N.2761/21/U del 24/05/2021 e l'Atto sostitutivo del contratto PROT.N.3231/21/U del 16/06/2021, l'Atto sostitutivo del contratto PROT.N.4690/21/U del 16/09/2021 e l'Atto sostitutivo del contratto PROT.N.4752/21/U del 21/09/2021,

SI COMUNICA CHE

- L'aggiudicazione del contratto in oggetto può avvenire a favore di codesta rispettabile Società
- L'aggiudicazione non equivale a stipula del contratto
- La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, ordina per ragioni di necessità e di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto pur nelle more della stipula e della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti di qualificazione previsti dalla specifica procedura. L'aggiudicatario è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni di cui al contratto. In caso di mancata successiva stipula, per qualunque causa, all'aggiudicatario saranno pagate soltanto le attività effettivamente eseguite, senza diritto ad alcun ulteriore indennizzo o pagamento per qualsivoglia altra causa. In caso di mancata successiva stipula, per fatto dipendente dall'aggiudicatario e/o per esito negativo dei controlli sull'assenza di cause di esclusione e sul possesso dei requisiti di ammissione, le conseguenze economiche dell'annullamento dell'aggiudicazione e della mancata stipula saranno addebitate ad esso aggiudicatario e saranno portate in compensazione automatica a favore della Stazione Appaltante
- I termini per l'adempimento, nelle more della stipula, decorreranno comunque immediatamente

REA • Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Località Le Morelline 2 • 57016 - Rosignano Marittimo (LI)

T. 0586.76511 • info@reaspa.it • reaspa@pec.it • P.I. 01098200494 • www.reaspa.it



SI INVITA

Codesta Spettabile Società a inoltrare a REA Spa **entro e non oltre il 20/12/2021:**

- L'Atto sostitutivo del contratto allegato sottoscritto con firma digitale
- Mod. S.7.4.6 Duvri sottoscritto con firma digitale
- PASSOE
- Garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo aggiudicato (€ 138.960,00 da intendersi comprensivo di eventuale variazione in aumento del 20%), secondo le modalità previste dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 (applicando le riduzioni e gli incrementi della percentuale di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
- La ricevuta del pagamento dell'imposta di bollo sul contratto, nella misura di legge, da assolvere mediante pagamento del bollo virtuale di € 16,00 ogni 4 pagine, da intendersi facciate, con le modalità prescritte dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di utilizzo di eventuali subappaltatori/subcontraenti è necessario richiedere autorizzazione alla Committente.

SI AVVERTE CHE

- Il contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambe le parti entro i termini di legge, con firma digitale e in formato elettronico, e dovrà essere restituito **entro e non oltre il 20/12/2021**
- Il mancato rispetto dei termini sopraindicati, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso se imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020
- l'esecuzione sarà accettata e remunerata soltanto se perfettamente eseguita alle condizioni di cui al contratto.

La Committente si riserva di non stipulare il contratto, ovvero di recedere dal contratto, in danno dell'aggiudicatario esecutore, con ogni conseguenza anche sanzionatoria per il caso di sue dichiarazioni mendaci, in qualunque momento ove sopravvenga l'accertamento della insussistenza dei presupposti e requisiti di legge, ovvero la sussistenza di motivi di esclusione o di cause impeditive della legittima stipula. Con diritto per la Committente medesima di agire presso tutte le competenti sedi a tutela dei propri diritti ed interessi, se ingiustamente lesi, e con suo obbligo di dare notizia alle competenti Autorità, ravvisandone i presupposti.

Si resta in attesa di quanto richiesto nel termine indicato.

Cordiali saluti

Rosignano Solvay lì, 06 dicembre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Mannari Leonardo